

ROTARY CLUB FERRARA STATUTO

EDIZIONE 30 NOVEMBRE 2017

Art. 1 – Definizioni

I termini indicati nel presente articolo hanno, nel presente statuto, il significato indicato a lato, a meno che il contesto non indichi altrimenti:

1. Consiglio: il consiglio direttivo del club.
2. Regolamento: il regolamento del club.
3. Consigliere: un membro del consiglio direttivo.
4. Socio: un socio attivo del club.
5. R I: il Rotary International.
6. Club satellite: potenziale club i cui soci possono essere affiliati a questo club.
7. Anno: l'anno rotariano che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 2 – Nome

Il nome di questa Associazione è:

ROTARY CLUB FERRARA
(Membro del Rotary International)

Art. 3 – Finalità

Le finalità del club sono di perseguire lo Scopo del Rotary, realizzare progetti di servizio di successo in base alle cinque vie d'azione, contribuire ad avanzare il Rotary rafforzandone l'effettivo, sostenendo la Fondazione Rotary e sviluppando dirigenti oltre il livello di club.

Art. 4 - Limiti territoriali del Club

I limiti territoriali di questo club sono i seguenti: Comune di Ferrara, Argenta, Masi Torello, Mirabello, Portomaggiore, Vigarano Mainarda e Voghiera.

Art. 5 – Scopo dell'associazione

Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare esso si propone di:

Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci, come opportunità per servire l'interesse generale;

Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine l'attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;

Terzo. Orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l'ideale del servire;

Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 6 – Le cinque vie d'azione

Le cinque vie d'azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo club.

1. L' *Azione Interna*, prima delle cinque vie, riguarda le attività che deve intraprendere ciascun socio all'interno di questo club per assicurarne il buon funzionamento.

2. L' *Azione professionale*, seconda delle cinque vie, ha lo scopo di promuovere l'osservanza di elevati principi morali nell'esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati ad operare, sul piano personale e professionale, in

conformità con i principi del Rotary e mettere a disposizione le proprie competenze professionali per progetti sviluppati dai club, per rispondere alle occorrenze più pressanti della collettività.

3. *L'Azione di interesse pubblico*, terza delle cinque vie, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o nella località in cui si trova il club.

4. *L'Azione internazionale*, quarta via d'azione rotariana, comprende le attività svolte dai soci per promuovere l'intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l'incontro con le persone di altri Paesi, con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative ed ai progetti promossi dai club a favore di abitanti di altri paesi.

5. *L'Azione per i giovani*, quinta Via d'azione rotariana, riconosce l'impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti delle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

Art. 7 - Eccezioni ai provvedimenti sulle riunioni e l'assiduità

Il regolamento può includere norme o requisiti non in conformità con l'art. 8, comma 1, articolo 12 e articolo 15, comma 4, di questo documento. Tali norme o requisiti prevarranno sulle norme o requisiti di tali sezioni di questo statuto; il club è comunque tenuto a riunirsi almeno due volte al mese, salvo che durante il periodo estivo.

Art. 8- Riunioni

1- Riunioni ordinarie

a) Giorno e ora - Il R.C. Ferrara si riunisce quattro volte al mese nel giorno ed all'ora fissati nel suo regolamento. La presenza può avvenire di persona, tramite una riunione online, oppure attraverso una connessione online per i soci la cui presenza potrebbe altrimenti essere preclusa. Come alternativa, il club potrà organizzare una riunione ogni settimana o durante le settimane selezionate in precedenza, postando un'attività interattiva nel sito web del club. Si considera giorno della riunione quello in cui verrà postata l'attività sul sito web del club.

b) Cambiamenti - Per validi motivi, il Consiglio può rimandare una riunione a un'altra data (purché avvenga prima di quella della riunione successiva) oppure può spostarla a un'ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.

c) Cancellazioni – Il Consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, comprese le festività comunemente osservate, o in caso di decesso di un socio o in caso di eventi eccezionali (es. epidemie, disastri, eventi bellici). Il Consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni all'anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.

2 - Assemblea annuale

Il Regolamento stabilisce che l'Assemblea Annuale per l'elezione dei Dirigenti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre.

3 – *Riunioni del consiglio direttivo*. Il verbale scritto deve essere redatto per tutte le riunioni. Il verbale dovrà essere disponibile per tutti i soci entro 60 giorni dallo svolgimento della riunione.

Art. 9 – Eccezioni ai provvedimenti sull'effettivo

Il regolamento può includere norme e requisiti in conformità con l'articolo 10, comma 2 e 4 – 8 di questo statuto. Tali norme o requisiti, qualora adottati, prevalgono su quanto previsto da tali comma di questo documento.

Art. 10 – Compagine dei soci

1 – *Requisiti Generali*. Il club si compone di persone adulte che dimostrano buon carattere, integrità e leadership, disponibili al servizio nella propria comunità e/o nel mondo, che godono di buona reputazione nell'ambito degli affari, della professione e nella comunità.

2 – *Tipi di affiliazione.* Il club ha due tipi di soci: attivi e onorari.

3. *Particolari tipi di affiliazione.* Il club potrà prevedere particolari tipi di affiliazione, quali affiliazioni familiari o junior. Gli appartenenti a queste particolari tipologie saranno soci attivi a tutti gli effetti, dovranno disporre dei medesimi requisiti e saranno soggetti ai medesimi obblighi di frequenza e di collaborazione alle attività del club di ogni altro socio attivo. Il regolamento potrà determinare quote di ammissione e sociali diverse per gli appartenenti a queste particolari tipologie.

4 – *Soci Attivi.* Può essere ammesso come socio attivo del club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 5, comma 2 dello Statuto del Rotary International.

5- *Affiliazione al club satellite.* I soci dell'eventuale club satellite sono affiliati anche al club patrocinante sino al momento in cui il satellite non venga riconosciuto quale Rotary club dal Rotary International.

6- *Doppia affiliazione.* Nessun socio può essere contemporaneamente affiliato, come socio attivo, in un altro club, a meno che non si tratti di un club satellite di questo club. Nessuno può essere simultaneamente socio attivo e socio onorario nel club.

7 - *Trasferimento di un ex rotariano.* Un socio può proporre come socio attivo del club una persona proveniente da un altro club, la cui affiliazione sia terminata in seguito al trasferimento dell'attività professionale al di fuori della località in cui ha sede il club originario. L'ex socio può essere anche proposto dal club di provenienza. La categoria professionale di appartenenza di un membro che si trasferisce non impedisce l'ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria.

8 - *Soci onorari*

a)*Requisiti.* Possono essere ammessi come soci onorari del club persone che si siano distinte per servizio meritorio e chi è considerato amico del Rotary per il suo supporto alla causa dell'associazione. La durata di tale affiliazione è fissata dal consiglio direttivo. Si può essere soci onorari di più di un club.

b)*Diritti e privilegi.* I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all'interno del club e non rappresentano alcuna classifica, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L'unico diritto e privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club, è quello di poterlo visitare senza essere ospiti di un rotariano.

9 – *Titolari di cariche pubbliche.* Coloro che assumano una carica pubblica per un periodo limitato di tempo non potranno essere ammessi in questo club con la categoria professionale relativa a tale carica. Fanno eccezione a tale regola le cariche in campo giudiziario e quelle presso istituzioni scolastiche di vario livello. I soci che vengono eletti o nominati a ricoprire cariche pubbliche per un periodo specifico di tempo potranno mantenere la classificazione in essere per tutta la durata delle cariche.

10 - *Impiego presso il Rotary International*

Possono essere soci del club anche i dipendenti del RI.

Art. 11 – Categorie professionali

1- Provvedimenti generali

(a) *Attività principale* - Ogni socio attivo appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale, imprenditoriale o di servizio sociale. La categoria è quella che descrive l'attività principale del socio o dell'impresa, società o ente di cui fa parte.

(b) *Rettifiche* – Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio deve essere informato della modifica ed ha diritto ad esprimere il proprio parere in proposito.

2- Restrizioni

Il club non può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria che sia già rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50 soci. In tal caso può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria, purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10% dei soci attivi del club. I soci in pensione non possono essere inclusi nel numero totale di soci in una categoria. La categoria di appartenenza di un socio che si trasferisce o di un ex socio di club, o Rotaractiano, oppure alunno del Rotary, secondo quanto definito dal Consiglio centrale del RI, non

preclude l'ammissione a socio attivo, anche se ciò comporta un temporaneo superamento delle limitazioni di cui sopra.

Il socio che cambi categoria può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.

Art. 12 – Assiduita'

1. Provvedimenti generali

Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie del club, o del club satellite se previsto dal regolamento; deve inoltre impegnarsi nei progetti di servizio e in altri eventi ed attività promossi dal club. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria se vi partecipa, di persona o tramite una connessione online, per almeno il 60% della sua durata o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra al consiglio in maniera soddisfacente per questo, che l'assenza è dovuta a motivi validi, o partecipa alla regolare riunione postata nel sito web del club entro una settimana dalla data in cui l'informazione è stata postata, o ancora se recupera l'assenza in uno dei modi seguenti:

a) Se entro quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio:

- 1) partecipa per almeno il 60% del tempo alla riunione ordinaria di un altro club, dell'eventuale club satellite o di un club provvisorio;
- 2) partecipa alla riunione ordinaria di un Club Rotaract o Interact, di un Gruppo rotariano comunitario o di un Club Rotaract o Interact provvisorio, o di un rotariano Gruppo comunitario provvisorio;
- 3) partecipa a un congresso del RI, a un Consiglio di Legislazione, a un'assemblea internazionale, a un Istituto rotariano indetto per i dirigenti in carica, gli ex dirigenti e i dirigenti entranti del RI o a qualsiasi altra riunione convocata con l'approvazione del Consiglio centrale del RI o del Presidente del RI che agisca per conto del Consiglio centrale; a un congresso multizonale del Rotary, a una riunione di una commissione del RI, a un congresso distrettuale, a un'assemblea distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio centrale del RI, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal Governatore, o a una riunione intracittadina dei Rotary club regolarmente annunciata;
- 4) si presenta all'ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, con l'intenzione di parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;
- 5) partecipa ad un progetto di servizio del club, o ad un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;
- 6) partecipa ad una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione cui sia stato assegnato;
- 7) partecipa tramite un sito web del club ad una attività interattiva che richieda almeno 30 minuti di partecipazione;

Qualora un socio si trovi al di fuori del suo Paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti temporali non sono applicabili al fine di permettere al socio di prendere parte, in qualsiasi momento, alle riunioni nel Paese in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prendere parte durante il soggiorno all'estero.

b) Se al momento della riunione il socio si trova:

- 1) in viaggio verso o da una delle riunioni indicate al comma (a)(3) di questa sezione;
- 2) in servizio come dirigente, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;
- 3) in servizio come rappresentante speciale del Governatore distrettuale in occasione della formazione di un nuovo club;
- 4) in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza del RI;
- 5) direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto o dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l'assenza;
- 6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.

2 – Assenze prolungate per trasferte di lavoro.

Il socio che si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede per un periodo di tempo prolungato può partecipare alle riunioni di un club locale, a seguito di accordo fra quest'ultimo e il proprio club.

3- Assenze giustificate

L'assenza di un socio si considera giustificata se:

(a) tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal consiglio; il consiglio può giustificare l'assenza del socio per motivi che considera validi e sufficienti.

(b) l'età del socio e i suoi anni di affiliazione a uno o più club, combinati insieme, equivalgono ad un minimo di 85 anni ed il socio abbia comunicato per iscritto al segretario il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo il permesso del consiglio.

4- Assenze dei dirigenti del RI.

L'assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del RI.

5-Registri delle presenze.

Un socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato dai punti 3(b) e 4 del presente articolo non è considerato ai fini del computo delle presenze e delle assenze alle riunioni del club.

Art. 13 – Consiglieri, dirigenti e commissioni

1 – *Organo direttivo.* L'organo direttivo del club è il consiglio direttivo, costituito e composto in conformità a quanto previsto dal regolamento del club.

2 – *Autorità.* L'autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti ed alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica.

3- *Decisioni del consiglio.* Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell'attività del club hanno carattere definitivo e sono soggette solo ad appello al club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di cessare l'affiliazione di un socio, in base ad un provvedimento motivato e assunto in seguito ad apposito procedimento, così come disciplinato nel regolamento l'interessato può, conformemente all'art. 15 comma 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata, solo dal voto dei due terzi dei soci presenti ad una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché la presentazione dell'appello sia stata comunicata, dal segretario a ogni socio del club, almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello la decisione del club ha valore definitivo.

4- *Dirigenti.* Sono dirigenti del club il presidente, il presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere ed eventualmente uno o più vicepresidenti. Fanno tutti parte del consiglio direttivo. Fra i dirigenti sono inclusi anche il prefetto e l'istruttore del club che possono essere componenti del consiglio direttivo, se previsto dal regolamento. I dirigenti sono tenuti a partecipare regolarmente alle riunioni del club satellite.

5- *Elezione dei dirigenti.*

(a) *Mandato dei dirigenti (presidente escluso).* I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1° luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per la stessa o fino all'elezione e all'insediamento dei loro successori.

(b) *Mandato presidenziale.* Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non più di (2) due anni e non meno di (18) diciotto mesi prima del giorno in cui deve entrare in carica. Il presidente nominato assume l'incarico di presidente eletto il 1° luglio dell'anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale ha inizio il primo luglio e dura un anno oppure fino all'elezione ed all'insediamento di un successore.

(c) *Requisiti.* Tutti i dirigenti ed i membri del consiglio devono essere soci in regola del club. Il candidato alla presidenza deve essere stato socio del club per almeno un anno prima della nomina a tale incarico, a meno che il governatore non ritenga giustificato un periodo inferiore. Il presidente entrante deve partecipare al seminario d'istruzione dei presidenti eletti ed all'assemblea di formazione distrettuale, a meno

che non ne sia dispensato dal governatore entrante. In tal caso, il presidente entrante deve inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori. Il presidente eletto che non partecipa alle previste attività d'istruzione e formazione o, se nel caso, non invia a rappresentarlo un delegato del club, non può assumere l'incarico di presidente. In questo caso, il presidente in carica prosegue il suo mandato sino all'elezione di un successore che abbia partecipato al seminario dei presidenti eletti e all'assemblea di formazione distrettuale o che abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto.

6- Gestione degli eventuali club satellite. Il club satellite opera nella stessa area geografica di questo club o in sua prossimità.

(a) Supervisione. Il club satellite viene monitorato e sostenuto dal club nella misura ritenuta opportuna dal consiglio direttivo di quest'ultimo.

(b) Consiglio direttivo del club satellite. Il club satellite elegge annualmente tra i suoi soci il proprio consiglio direttivo a cui viene affidata l'amministrazione ordinaria. Il consiglio è composto dai dirigenti del club satellite e da quattro-sei altri soci, secondo quanto previsto dal regolamento. Ne fanno parte il presidente, il presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere. Nell'occuparsi della gestione del club satellite e delle sue altre attività, il consiglio opera in conformità con le norme, i requisiti, le procedure e gli obiettivi di Rotary e sotto la guida del club patrocinante, sul quale o nell'ambito del quale non ha alcuna autorità.

(c) Procedure di rendicontazione del club satellite. Il club satellite deve consegnare ogni anno, al presidente e al consiglio direttivo di questo club, un resoconto sulla sua compagine sociale, sulle sue attività e sui programmi svolti, accompagnato dal bilancio assoggettato a revisione, in modo che tale documentazione possa essere inclusa nel rendiconto presentato annualmente da questo club ai suoi soci. Al club satellite potranno essere richiesti altri rapporti, se il club patrocinante lo riterrà necessario.

7- Commissioni. Il club dovrà avere le seguenti commissioni:

- Amministrazione del club
- Effettivo
- Immagine pubblica
- Fondazione Rotary
- Progetti d'azione

Se necessario, si potranno nominare ulteriori commissioni o sottocommissioni.

Art. 14 – Quote sociali

Ogni socio è tenuto a pagare una quota di ammissione e quote sociali annuali come stabilito dal regolamento del club, con l'eccezione dei soci provenienti da altri club, i quali, se ammessi al club, non devono pagare una seconda quota di ammissione. I Rotaractiani e gli ex soci del Rotaract e che vengano accettati quali soci di questo club, saranno esentati dal versamento della quota di ammissione.

Il regolamento del club individua eventuali particolari tipologie di affiliazione, quali quelle per soci familiari, junior o aziendali, determinando per loro una diversa quota sociale e riducendo od escludendo la quota d'ammissione.

Art. 15 – Durata dell'affiliazione

1 - Durata. L'affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.

2 - Cessazione automatica.

(a) Requisiti. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza. Va però evidenziato che:

1) il consiglio può concedere ad un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club, un permesso speciale non superiore ad un (1) anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce e farsi conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.

2) il consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club di mantenere l'affiliazione, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.

(b) Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessa per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova-

(c) Cessazione dell'affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l'affiliazione onoraria in qualsiasi momento.

3 - Cessazione per morosità

(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza è invitato a versarle dal segretario, mediante un sollecito scritto inviato all'ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l'affiliazione del socio e procedere al recupero coattivo della quota.

(b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l'affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (art. 11, comma 2).

4 - Cessazione per assenza abituale.

(a) Percentuali di assiduità. Un socio deve

(1) partecipare ad almeno il 50 % delle riunioni ordinarie del club o del club satellite o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club per un minimo di 12 ore in ciascun semestre, o raggiungere una combinazione equilibrata di queste due forme di partecipazione;

(2) partecipare ad almeno il 30 % delle riunioni ordinarie del club o del club satellite o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club in ciascuno semestre (ne sono esonerati gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale. I soci che non soddisfano questi requisiti possono perdere l'affiliazione al club a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.

(b) Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all'articolo 12, commi 3 e 4, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all'affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l'affiliazione.

5- Cessazione per altri motivi.

(a) Giusta causa. Il consiglio può, a una riunione convocata per l'occasione, revocare l'affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l'appartenenza al club, o per altri motivi validi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri presenti e votanti. I principi guida di tale riunione sono delineati nell'art. 10 comma 1, nella Prova delle quattro domande e negli elevati standard etici che si impegnano di mantenere i soci dei Rotary club.

(b) Preavviso. Prima dell'intervento indicato al punto (a) del presente comma, il consiglio deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno (10) giorni, indicando le ragioni per le quali s'intende procedere alla sua sospensione o revoca dell'affiliazione, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre il diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all'ultimo indirizzo noto del socio.

(c) Sospensione della categoria. Una volta che il consiglio con provvedimento motivato abbia revocata l'affiliazione di un socio per i motivi esposti nel presente comma, il club non può ammettere un altro socio nella stessa categoria dell'ex socio fintanto che non sia scaduto il termine per proporre appello e non sia stata annunciata la decisione del club o degli arbitri. Questa disposizione non si applica se, dopo l'ammissione del nuovo socio ed indipendentemente dall'esito dell'appello, il numero dei soci appartenenti a tale categoria rientra comunque nei limiti consentiti.

6 - Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.

(a) *Preavviso.* Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di revocare l'affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito dall'art. 19.

(b) *Riunione per la discussione sull'appello.* In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno (21) giorni dalla ricezione dell'appello. Ogni socio deve essere informato dell'argomento specifico della riunione con almeno (5) giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.

(c) *Mediazione o arbitrato.* La procedura usata per la mediazione o l'arbitrato è quella indicata nell'articolo 19.

(d) *Appello.* In caso di appello, la decisione del club ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad arbitrato.

(e) *Decisione arbitrale.* In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del presidente del collegio arbitrale, ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad appello.

(f) *Mediazione non riuscita.* Nel caso la mediazione non abbia successo, il socio può proporre appello al club o richiedere l'arbitrato secondo quanto indicato al punto (a).

7 - Decisioni del consiglio. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.

8 - Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.

9 - Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale.

Un socio che cessa, per qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club qualora, in conformità con le leggi locali, l'affiliazione la club comporti per i soci l'acquisizione di diritti sui fondi o su altri beni appartenenti al club.

10 - Sospensione dal club. Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il consiglio ritiene che:

(a) al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club;

(b) le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell'affiliazione;

(c) sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell'affiliazione;

(c) che sia nell'interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni ed altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all'interno del club;

il consiglio può, mediante il voto di almeno i due terzi dei suoi membri, sospendere temporaneamente il socio per un periodo ragionevole di tempo, che non superi 90 giorni, e alle condizioni che il consiglio stesso ritiene necessarie. Il socio sospeso può presentare appello, o ricorrere alla mediazione o all'arbitrato, secondo quanto previsto dal comma 6 di questo articolo. Durante la sospensione, il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall'obbligo della frequenza alle riunioni. Prima del termine del periodo di sospensione, il consiglio deve procedere con la revoca dell'affiliazione, oppure reintegrare il Rotariano sospeso al suo stato regolare.

Se dopo la scadenza del periodo di sospensione il Consiglio non ha provveduto come sopra, il socio è riammesso di diritto alla frequenza del club.

Art. 16 – Affari pubblici, locali, nazionali ed internazionali

1 – Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa naturalmente i soci del club; ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere può essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni

del club in modo che i soci possano formarsi un'opinione personale. Ciò nonostante il club non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.

2 - Neutralità. Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute, durante le sue riunioni, i meriti o i difetti di tali candidati.

3 – Apoliticità.

(a) *Risoluzioni e giudizi.* Il club non può adottare né diffondere risoluzioni o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.

(b) *Appelli.* Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

4 – Celebrazioni delle origini del Rotary. La settimana in cui ricorre l'anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della pace e della comprensione mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del mondo.

Art. 17 – Riviste rotariane

1 – Abbonamento obbligatorio. A meno che, in conformità con il Regolamento del RI, il club non sia stato dispensato dal Consiglio centrale dall'osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo, ogni socio deve abbonarsi, per l'intera durata dell'affiliazione, alla rivista ufficiale del RI, o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal consiglio centrale. Due rotariani residenti allo stesso indirizzo possono richiedere un unico abbonamento.

L'abbonamento è pagato entro le date stabilite dal consiglio per il pagamento delle quote pro-capite.

2 – Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti anticipati dei soci e di trasmetterli alla segreteria generale del RI o all'ufficio della pubblicazione rotariana prescritta, in base a quanto stabilito dal consiglio centrale.

Art. 18 – Accettazione dello scopo del rotary ed osservanza dello statuto e del regolamento

Con il pagamento delle quote sociali, il socio accetta i principi del Rotary, quali sono espressi nel suo scopo, e s'impegna ad accettare e osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato; soltanto a tali condizioni ha diritto ai privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato dall'osservanza dello statuto e del regolamento adducendo la scusa di non averne indipendentemente dal fatto di averne ricevuto copia.

Art. 19 – Arbitrato e mediazione

1-Controversie. In caso di controversia tra un socio o un ex socio ed il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo a un questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, mediante richiesta inoltrata al segretario da una delle due parti, ad un mediatore od ad un collegio arbitrale.

2 – Data. Il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell'arbitrato entro e non oltre ventuno (21) giorni dalla richiesta.

3 – Mediazione. La mediazione si svolge mediante la procedura riconosciuta da un ente competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazioni di controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del consiglio centrale del RI o del consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary. Solamente un socio di un club può essere nominato come mediatore. Il club può richiedere che sia il governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di un club, che abbia le capacità e l'esperienza necessarie.

(a) *Esiti della mediazione.* Le decisioni convenute dalle parti durante la mediazione sono trascritte in un documento, che deve essere consegnato alle parti, al mediatore ed al consiglio, il quale depositerà la propria copia presso il segretario. Per informare il club si deve quindi preparare un riassunto della soluzione concordata dalle parti. Se il conflitto non viene chiarito, una delle parti può richiedere ulteriori incontri di mediazione.

(b) *Fallimento della mediazione.* Se la mediazione non riesce, una delle parti può richiedere il ricorso all'arbitrato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4- Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano il presidente del collegio arbitrale. Arbitri e presidente devono essere soci di un Rotary Club.

5-Decisione arbitrale. La decisione presa dagli arbitri o, in caso questi giungano a soluzioni diverse, dal presidente del collegio arbitrale, è definitiva, vincolante ed incontestabile.

Art. 20 – Regolamento

Questo club deve adottare un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con le norme specifiche di una zona nel caso siano state determinate dal RI e con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

Art. 21 – Interpretazione

L'uso del termine "posta", in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l'uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), questa ultima intesa come mezzo per ridurre i costi ed ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 22 – Emendamenti

1 – Modalità. Salvo per quanto stabilito al successivo comma 2 il presente statuto può essere emendato solo dal Consiglio di Legislazione nel modo stabilito dal regolamento del RI per l'emendamento del medesimo.

2 - Emendamenti degli articoli 2 e 4.

Gli Articoli 2 (Nome) e 4 (Limiti territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club alla quale sia presente il numero legale, mediante voto affermativo dei due terzi dei soci presenti e votanti, purchè la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i soci almeno dieci (10) giorni prima della riunione, e che tale emendamento sia sottoposto all'approvazione dal consiglio centrale del RI ed entri in vigore solo dopo tale approvazione. Il governatore può presentare al consiglio centrale del RI la propria opinione in merito alla modifica proposta.

Art. 23 – Norma di chiusura

Per quanto non specificamente indicato nel presente Statuto e nel Regolamento attuativo, il club si richiamerà aspressamente allo Statuto e al Regolamento del RI.